

IN BREVE n. 006-2020
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

INPS - GESTIONE SEPARATA: ALIQUOTE CONTRIBUTIVE REDDITO PER L'ANNO 2020 da Dpl Mo - fonte:Inps

L'INPS ha emanato la circolare n. 12 del 3 febbraio 2020, con la quale comunica le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge n. 335/1995.

In merito alle aliquote 2019 Inps della Gestione Separata, nessun cambiamento rispetto alle aliquote 2019.

ALIQUOTE 2020:

Collaboratori e figure assimilate	Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll	34,23% (33,00 IVS + 0,72 +0,51 aliquote aggiuntive)
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll	33,72% 33,72 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24%

Liberi professionisti	Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	25,72% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24%

Il massimale di reddito per l'anno 2020 passa da 102.543,00 euro a **103.055,00 euro**.

Il minimale di reddito per l'anno 2019 passa da 15.878,00 euro a **15.953,00 euro**.

Reddito minimo annuo	Aliquota	Contributo minimo annuo
€ 15.953,00	24%	€ 3.828,72
€ 15.953,00	25,72%	€ 4.103,11 (IVS € 3.988,25)
€ 15.953,00	33,72%	€ 5.379,35 (IVS € 5.264,52)
€ 15.953,00	34,23%	€ 5.460,71 (IVS € 5.264,52)

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n.12 del 3.02.2020 (documento 034)

Vedi anche

<https://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/pensioni-le-aliquote-contributive-nella-gestione-separata-nel-2020-3534534534>

ECM TRIENNIO 2020/2022

Il 1 gennaio 2020 è iniziato il triennio 2020-2022; andranno acquisiti 150 crediti, «fatte salve le decisioni della Commissione nazionale in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni», distinti da quelli utilizzati per completare l'obbligo del triennio scorso.

Viene anche chiesto ai professionisti di sanare la propria posizione formativa degli anni precedenti.

Secondo Consulcesi cosa rischia il professionista che evade l'obbligo Ecm?

- **Accreditamenti sanitari:** Chi lavora da dipendente o da titolare in ambito privato non può dimostrare di aver assolto l'obbligo annuale e di conseguenza mette a rischio la propria o altrui azienda.
- **Certificazioni per la qualità:** Le istituzioni sanitarie private più qualificate sono in genere certificate per la Qualità da Istituti nazionali ad hoc. Tali istituti metteranno a verbale questa "non conformità" rimettendo in discussione il rinnovo annuale della Certificazione della Qualità.
- **Cause risarcitorie:** In una causa di risarcimento per colpa il professionista finirebbe per soccombere in tribunale in quanto il collegio giudicante non può che dare torto a chi compie un illecito disciplinare nel corso dell'attività.
- **Premi assicurativi:** Le società Assicuratrici controlleranno la formazione ECM e saranno certamente pronte al momento del rinnovo ad elevare i premi annuali a coloro che non dimostreranno di essere in regola con l'aggiornamento.
- **Mancorato risarcimento:** Le società Assicuratrici non copriranno il danno causato dal professionista evasore nell'esercizio professionale in quanto lo stesso non si troverebbe in regola con quanto prescritto dalla legge.
- **Cause penali:** Nelle cause per risarcimento gli avvocati di parte avversa indagheranno e non perderanno occasione per mettere in discussione le capacità di quei professionisti che non sono correttamente aggiornati a norma di legge.
- **Sanzioni dall'Ordine:** A prevedere sanzioni per chi non si aggiorna sono la legge Lorenzin 3/2017, e prima ancora il decreto legislativo 138 del 2011 che parla di "illecito disciplinare". Il caso di Aosta rappresenta in assoluto la prima sospensione inflitta ad un medico in Italia.

In particolare, il medico ospedaliero ha contrattualmente ore per l'aggiornamento che non possono essere utilizzate per sopperire carenze di organico.

DATI UTILI IN CIRCOLARE N.9 INPS

Con la circolare n.9-2020 l'Inps comunica, relativamente all'anno 2020:

Massimale annuo della base contributiva e pensionabile	€ 103.055,00
Quota di retribuzione soggetta all'aliquota aggiuntiva dell'1%: ➤ prima fascia di retribuzione pensionabile annua ➤ importo mensilizzato	€ 47.379,00 € 3.948,00
Trattamento minimo di pensione	€ 515,58
Importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria	€ 2.143,05
Massimale contributivo previsto per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere (massimale ex art. 3-bis, comma 11, del D.lgs n. 502/1992 e ss.mm.ii)	€ 187.854,00
Importo complessivo massimo retribuzione e contribuzione a carico del datore di lavoro annuo congedo straordinario art. 42, co. 5, n. 151/2001	€ 48.738,00

Circolare N.9-2020 Inps vedi in allegato Brevia 005 documento 033

OPZIONE DONNA (estratto da PensioniOggi)

<https://www.pensioniooggi.it/notizie/previdenza/opzione-donna-ok-alle-domande-per-le-nate-nel-1961-765646>

Con l'entrata in vigore della legge 160/2019 potranno accedere alla pensione «opzione donna» le lavoratrici dipendenti in possesso di 35 anni di contributi e 58 anni di età al 31 dicembre 2019; le lavoratrici autonome in possesso di 35 anni di contributi e 59 anni di età al 31 dicembre 2019.

Per il DL 4/2019 non si applicano ai predetti requisiti gli adeguamenti alla speranza di vita (peraltro assorbiti nel requisito anagrafico innalzato di un anno rispetto al passato).

Viene confermato il meccanismo ex art. 12 del DL 78/2010 (convertito con legge 122/2010) che prevede un differimento della percezione del primo rateo dell'assegno pensionistico decorsi 12 mesi (18 mesi le autonome) dopo la maturazione dei suddetti requisiti.

Ricordiamo che l'opzione donna, determina l'applicazione delle regole di calcolo contributive dell'intero assegno pensionistico.

OPZIONE DONNA			
Lavoratrici	Dipendenti privato	Dipendenti pubblico	autonome
Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2019			
Età minima	58 anni	58 anni	59 anni
Contributi	almeno 35 anni	almeno 35 anni	almeno 35 anni
Liquidazione della pensione			
Finestra	12 mesi	12 mesi	18 mesi

da ItaliaOggi - 25 gennaio 2020

Vedi anche Messaggio Inps 243-2020 in documenti 032 di Brevia 005

ONLINE LA NUOVA AREA RISERVATA ENPAM da Previdenza Enpam del 6 febbraio 2022 a cura della Redazione

La password è la stessa di prima, ma è diventato molto più facile ricordarsi il nome utente. Nella [nuova area riservata Enpam](#), online dal 4 febbraio, ora si può entrare semplicemente digitando il proprio codice fiscale (o il numero di partita iva, se si tratta di una società).

I vecchi nomi utente restano comunque validi. E soprattutto non è necessario (né possibile) registrarsi di nuovo.

FLESSIBILITÀ

Nell'arco delle prime 24 ore gli accessi sono stati oltre 65mila, a dimostrazione che i cambiamenti non hanno disorientato gli iscritti Enpam.

La nuova area riservata è più sicura e si basa su un'architettura più flessibile, che consentirà progressivamente di aggiungere ulteriori servizi.

NOVITÀ

Rispetto al passato è comunque già possibile beneficiare di un'agenda che ricorda le scadenze personali (ad esempio se si ha un bollettino in scadenza) oppure è possibile scaricare un certificato di iscrizione all'Enpam, utile per ottenere sconti e convenzioni, o un certificato di pensione.

Disponibile anche il Durc, che permette di dimostrare di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali.

TEMPO REALE

Un altro cambiamento riguarda l'aggiornamento dei dati, che ora avviene in tempo reale e non più periodicamente. Così, ad esempio, il proprio estratto conto contributivo riporta i versamenti appena vengono comunicati dalla banca.

Le altre funzioni restano sempre a disposizione: dalla possibilità di ottenere un'ipotesi di pensione, scaricare bollettini, chiedere l'addebito diretto dei contributi o scaricare i documenti utili per pagare meno tasse (oneri deducibili).

Sempre online è possibile anche fare domanda di riscatto o di ricongiunzione.

CASSE UNITE PER CONTARE DI PIÙ IN BORSA da Previdenza Enpam del 6 febbraio 2022 a cura della Redazione

Gli enti di medici e dentisti, avvocati, architetti e ingegneri si uniscono in un'associazione per far valere la visione dei professionisti nelle società quotate dove sono investiti i loro risparmi previdenziali.

È questo il ruolo di Assodire, associazione degli investitori responsabili, fondata da Cassa forense, Enpam e Inarcassa.

“Abbiamo deciso – ha dichiarato Giuseppe Santoro, presidente della Cassa di ingegneri e architetti – di far valere una popolazione di 800.000 professionisti e un patrimonio che, per le tre Casse insieme, ammonta a circa 50 miliardi di euro, a difesa del diritto di voto nella partecipazione delle attività quotate nel nostro Paese. È un investimento responsabile, è la difesa di un percorso virtuoso che riteniamo sempre più condivisibile”.

“Assodire è un'associazione aperta alle altre Casse previdenziali e a tutti gli operatori – ha detto il presidente di Enpam, Alberto Oliveti – in un settore che vuole rappresentare i legittimi interessi dei propri iscritti nel mondo delle grandi società italiane, potendo portare avanti quelli che sono i nostri vessilli: l'importanza della tutela del futuro, dello sviluppo del lavoro, della copertura sociale. Perché – continuo a ribadire – non vi può essere innovazione, sviluppo e crescita se non vi è anche contemporaneamente un progresso in termini di coesione e condivisione sociale”.

“Insieme ad Enpam e Inarcassa, – conclude il Presidente di Cassa Forense, Nunzio Luciano – tuteleremo gli interessi previdenziali dei nostri iscritti e faremo valere quelli che sono i nostri diritti. Indirizzeremo queste grandi società e le controlleremo nelle politiche di Esg e, insieme, anche questa volta, saremo protagonisti del sistema paese.”

L’associazione infatti si pone l’obiettivo di facilitare le Casse nel loro ruolo di investitori attivi, promuovendo buone pratiche di gestione, il rispetto dell’ambiente e la parità di genere, ricordando sempre che gli obiettivi degli enti previdenziali sono a medio-lungo termine e non coincidono necessariamente con quelli degli investitori speculativi di breve periodo.

Non è la prima volta che Enpam, Inarcassa e Cassa Forense avviano iniziative coordinate. Nel 2015 entrarono nel capitale di Banca d’Italia, acquistando il 3 per cento delle quote ciascuna. L’esempio fu poi seguito da altri enti, tanto che oggi l’insieme delle Casse previdenziali dei professionisti possiede circa il 16 per cento del capitale della banca centrale italiana.

TFR - SE AL FONDO TESORERIA INPS, NON TRASFERIBILE

L’Inps con messaggio n. 413 del 4 febbraio 2020 chiarisce che i contributi accantonati nel Fondo Tesoreria dell’Inps non sono oggetto del c.d. «diritto di portabilità» che permette ai lavoratori iscritti alla previdenza integrativa la facoltà di trasferire la posizione contributiva maturata in un fondo pensione verso un altro, perché il Fondo, che accoglie il Tfr dei lavoratori del settore privato, (aziende con almeno 50 dipendenti (*)), è una gestione previdenziale obbligatoria e non complementare.

(*) - L’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha istituito il Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile.

Fondo Tesoreria Inps: «Fondo» costituito presso l’INPS, che garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l’erogazione dei TFR, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756 dell’art. 1 del DLgs 296/2006, secondo quanto previsto dal codice civile.

Diritto di portabilità: facoltà di trasferire le somme versate ad altra forma di previdenza complementare ex art.14 del DLgs 252/2005.

DLgs 252/2005 art. 14 - Permanenza nella forma pensionistica complementare e cessazione dei requisiti di partecipazione e portabilità' (testo in vigore dal: 1-2-2019)

1. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari stabiliscono le modalità di esercizio relative alla partecipazione alle forme medesime, alla portabilità delle posizioni individuali e della contribuzione, nonché al riscatto parziale o totale delle posizioni individuali, secondo quanto disposto dal presente articolo.

2. Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare gli statuti e i regolamenti stabiliscono:

a) il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività;

b) il riscatto parziale, nella misura del 50 per cento della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;

c) il riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205.

c-bis) il mantenimento della posizione individuale in gestione presso la forma pensionistica complementare anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'iscritto e fatta salva l'ipotesi di valore della posizione individuale maturata, non superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335; in questo caso le forme pensionistiche complementari informano l'iscritto, conformemente alle istruzioni impartite dalla COVIP, della facoltà di esercitare il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare ovvero di richiedere il riscatto con le modalità di cui al comma 5.

3. In caso di morte dell'aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica l'intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi ((soggetti)) dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione, limitatamente alle forme pensionistiche complementari ((individuali)), viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nelle forme pensionistiche complementari ((collettive)), la suddetta posizione resta acquisita al fondo pensione.

4. Sulle somme percepite a titolo di riscatto della posizione individuale relative alle fattispecie previste ai commi 2 e 3, è operata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali, sul medesimo imponibile di cui all'articolo 11, comma 6.

5. In caso di cessazione dei requisiti di partecipazione per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, è previsto il riscatto della posizione sia nelle forme collettive sia in quelle individuali e su tali somme si applica una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 23 per cento sul medesimo imponibile di cui all'articolo 11, comma 6.

6. Decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica complementare l'aderente ha facoltà di trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche prevedono esplicitamente la predetta facoltà e non possono contenere clausole che risultino, anche di fatto, limitative del suddetto diritto alla portabilità dell'intera posizione individuale. Sono comunque inefficaci clausole che, all'atto dell'adesione o del trasferimento, consentano l'applicazione di voci di costo, comunque denominate, significativamente più elevate di quelle applicate nel corso del rapporto e che possono quindi costituire ostacolo alla portabilità. In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali.

7. Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal presente decreto legislativo. Sono altresì esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o da una forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale.

8. Gli adempimenti a carico delle forme pensionistiche complementari conseguenti all'esercizio delle facoltà di cui al presente articolo devono essere effettuati entro il termine massimo di sei mesi dalla data di esercizio stesso.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n.413 del 4.02.2020 (documento 035)

NUMISMATICA ZECCA ITALIANA - NUOVO CONIO



2 euro - Vigili del Fuoco

**Celebrativa dell' 80° Anniversario della Fondazione
del Corpo dei Vigili del Fuoco**

CONTRIBUTI INPS 2020 PER COLF e BADANTI

Colla circolare n.17 del 6 febbraio 2020 l'Inps da chiarimenti sugli importi dei contributi dovuti per l'anno 2020 per i lavoratori domestici a seguito della variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

“L'ISTAT ha comunicato, nella misura dello 0,5%, la variazione percentuale verificatasi nell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2018 - dicembre 2018 ed il periodo gennaio 2019 - dicembre 2019.

Conseguentemente sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l'anno 2020 per i lavoratori domestici.”

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n.17 del 6.02.2020 (documento 036)

ACQUA, SENZA CONTATORI RIPARTO SPESE PER MILLESIMI da Sole 24 ore - risposta 232 a cura di Rosario Dolce

D - Nel nostro condominio la ripartizione dei consumi dell'acqua dei singoli appartamenti viene effettuata in base ai millesimi.

Un condomino ha adibito la propria abitazione a uso bed and breakfast, con un aumento notevole sia di consumo di acqua che di tutti i servizi condominiali. .

Vorrei sapere se a tale condomino si possono aumentare le spese delle quote condominiali per l'uso potenziale dei servizi.

R - Nel condominio le spese relative al consumo di acqua individuale devono essere ripartite tra i condomini in base all'effettivo consumo, se è rilevabile oggettivamente con strumentazioni tecniche (Corte di cassazione, sentenza 17557/2014).

L'articolo 146 del Dlgs 152/2006 prescrive, in questo ultimo caso, il ricorso ai contatori a discarica come «norme e misure volte a razionalizzare i consumi e eliminare gli sprechi», richiamando, inoltre, il Dpcm del 4 marzo 1996 e la legge 36/1994 (la quale prevedeva all'articolo 5, comma 1, che «il risparmio della risorsa idrica è conseguito, in particolare, mediante la progressiva estensione delle seguenti misure: ... c) installazione di contatori in ogni singola unità abitativa»).

Se mancano i rilevatori di consumi interno (come nel caso trattato dalla domanda) l'unica soluzione per risolvere il problema è provvedere al riparto della spesa per millesimi di proprietà (Tribunale di Roma, sentenza del 30 gennaio 2017).

In altri termini, per la giurisprudenza citata non è legittimo adottare criteri alternativi, come a quello soggettivo relativo al numero di persone che occupano l'appartamento (si pensi al caso del bed and breakfast), dal momento che questo riparto «appare inidoneo, per la sua irrazionalità, a fissare un congruo rapporto tra la spesa e l'uso individuale».

In effetti, stabilire il costo dell'erogazione dell'acqua in base al numero delle persone che risiedono o che utilizzano in ogni unità abitativa significherebbe introdurre, al posto del criterio potenziale su base reale (per il quale ciò che rileva non è il contegno personale dell'uno o dell'altro condomino, ma l'entità del servizio obiettivamente prestato o destinato a prestarsi), un criterio forfettario presuntivo su base personale.

Criterio, quest'ultimo, che soltanto apparentemente risponderebbe a esigenze pratiche e di semplificazione, perché in realtà potrebbe costituire fonte di nuove controversie.

Significherebbe, infatti, rimettere all'amministratore un compito di vigilanza e di controllo - la verifica, al di là dei dati anagrafici, di una stabilità di dimora o di convivenza che si realizza in ogni unità immobiliare che eccede dalle sue attribuzioni (articolo 1130 del Codice civile), dato che toccherebbe le relazioni personali e di vita di ciascun condomino.

Si suggerisce di chiedere all'amministratore di provvedere alla convocazione di un'assemblea dei condomini per discutere e deliberare in tema di installazione dei contatori di sottrazione per ciascuna delle unità immobiliari servite dall'impianto di erogazione della risorsa idrica.

IL CONGEDO PARENTALE È FRUIBILE DA ENTRAMBI I GENITORI da

Sole 24 ore - risposta 257 a cura di Nicola Da Settimo

D - Due coniugi, dipendenti a tempo determinato del settore scuola, possono fruire contemporaneamente, in caso di necessità, dei periodi di astensione facoltativa dal lavoro (congedo parentale) per lo stesso figlio?

R - Il Dlgs 151/2001, come modificato dal Dlgs 80/2015, attribuisce a ciascun genitore il diritto di astenersi dal lavoro per congedo parentale. Entrambi i genitori possono pertanto fruire, anche contemporaneamente, del congedo parentale, fino al compimento del dodicesimo anno del bambino, per periodi continuativi o frazionati, nella seguente misura:

- 6 mesi (limite individuale);
- 10 mesi (limite complessivo da parte di entrambi i genitori o dell'unico genitore);
- 7 mesi (limite riconosciuto al padre se fruisce di un periodo di almeno tre mesi; in tal caso, il limite complessivo fruibile da entrambi diventa 11 mesi).

PUBBLICATO IN G.U. IL DECRETO LEGGE SULLA PRESSIONE FISCALE SUL LAVORO DIPENDENTE

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2020, il Decreto Legge 5 febbraio 2020, n. 3, contenente misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente.

ALLEGATI A PARTE - D.L. n.3 del 5.02.2020 (documento 037)